

Ambito Territoriale N. 24

Comune di Volla Capofila

Via Aldo Moro n. 1 cap. 80040 -

“SUPPORTO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP – AMBITO N24.”
(ASSISTENZA SPECIALISTICA)
DISCIPLINARE DI GARA

Premesse

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Capitolato Speciale d'Appalto (descrittivo e prestazionale)

1. Oggetto, importo e durata dell'appalto

Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo Codice), e con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** di cui all'art. 95.c3 per l'affidamento dell'appalto “SUPPORTO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP – AMBITO N24.”

L'importo a base d'asta è pari a € **707.492,50** (*), oltre IVA, per un totale di € 715.000,00

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 dell'al. 13 agosto 2010, n. 136.

CIG: 7321891797

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dr. Mario Staffelli – pec : servizisocioculturali.volla@asmepec.it.

Durata dell'appalto: Trattasi di appalto di durata che inerisce con le attività didattiche relative all'A/S 2017/2018 (periodo aprile 2018 – giugno 2018) – A/S 2018/2019 (periodo settembre 2018 – giugno 2019) e A/S 2019/20 (periodo ottobre 2019 - dicembre 2019)

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'appalto è finanziato con i fondi del FUA.

Suddivisione in lotti: L'appalto non viene suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del Codice, in quanto non articolabile in lotti funzionali o prestazionali, trattandosi di servizio che assume valore ed utilità solo se considerato nella sua unitarietà in quanto da svolgersi sulla base di un progetto elaborato dall'impresa che preveda attività assistenziali, socializzanti ed educative.

2. Prestazioni oggetto dell'appalto

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: prestazioni di assistenza specialistica destinata

agli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo dei Comuni afferenti all'Ambito N24 (Volla, Cercola, Pollena Trocchia, Massa di Somma).

*Prestazione principale: CPV – 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili, di cui all'Allegato IX del Codice.

3. Presa visione della documentazione di gara e chiarimenti

Tutta la documentazione di gara è visionabile oltre che sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.volla.na.it), sul sito www.asmecomm.it, nella sezione "Procedura in corso", dove è possibile consultare i dettagli della gara.

Chiarimenti e quesiti in ordine alla presente procedura, potranno essere formulati, a mezzo PEC all'indirizzo: servizisocioculturali.volla@asmepec.it entro e non oltre il sesto giorno della scadenza prevista per la presentazione delle istanze.

4. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 8.

In particolare:

-gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Codice;

-gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) del predetto articolo;

Ai consorzi stabili, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice, e ai soggetti di cui alle lett. d), e), f) e g) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

5. Condizioni di partecipazione

- Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010.

- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – primo periodo - del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario.

- Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – secondo periodo - del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

6. Modalità di presentazione della documentazione

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);

b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del

documento cartaceo;

c) **devono essere rese e sottoscritte dai soggetti concorrenti**, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

- **Richiesta chiarimenti e Soccorso Istruttorio** -

Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.

In particolare, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di seguito esposta: in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

7. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante saranno trasmesse all'indirizzo Pec dei concorrenti, che dovranno obbligatoriamente indicarlo negli atti di partecipazione alla presente gara.

8. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a), b) e c) del Codice

I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:

-8.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice

– Iscrizione alla CCIAA. Ai concorrenti appartenenti di altro stato membro, si applica quanto prescritto all'art. 83 comma 3 del Codice.

-8.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex 83 comma 1 lett. b) del Codice

I partecipanti dovranno fornire:

- a) N. 2 Idonee dichiarazioni bancarie;
- b) Dichiarazione ex DPR 445/2000 relativa al fatturato globale dell'impresa e al fatturato specifico del settore di attività oggetto dell'appalto per gli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016); Il valore del fatturato globale dell'impresa deve essere pari al doppio del valore stimato dell'appalto in relazione al periodo di riferimento; il valore del fatturato specifico del settore di attività (assistenza specialistica) deve essere pari al valore dell'appalto calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso;

-8.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett.c) del Codice.

I partecipanti dovranno dichiarare ai sensi del DPR 445/2000:

- a) un elenco dei principali servizi di **assistenza specialistica** destinata ad alunni diversamente abili effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici, per un importo complessivo pari ad doppio del valore stimato dell'appalto.

Nel caso di ATI, RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI SEMPLICI, i requisiti di cui al punto 8.1 (§8.1) devono essere posseduti da ciascun soggetto autonomo che partecipa alla gara, pena l'esclusione. Inoltre sempre a pena di esclusione

a) i requisiti richiesti dall'art. 8.2 a) – devono essere fornite n. 2 dichiarazioni bancarie da parte del capogruppo/mandatario ed una da tutti i componenti il raggruppamento; 8.2 b) – le dichiarazioni del fatturato globale d'impresa e del fatturato specifico devono essere soddisfatte dal raggruppamento nel suo complesso. Si chiarisce che la mandataria/capogruppo deve soddisfare almeno il 60% del requisito richiesto.

b) i requisiti di cui al punto 8.3 – idoneità tecnico professionale devono essere dichiarati da ciascuno dei componenti del costituendo raggruppamento. Si chiarisce che la mandataria/capogruppo deve soddisfare almeno il 60% del requisito richiesto.

Nel caso di **CONSORZI STABILI CON AUTONOMA SOGGETTIVITA' GIURIDICA** (vedi, ad esempio, legge 422/1909, o l'art. 27 D.L. C.p.S. 14/12/1947 n. 1577, etc.), tutti i requisiti devono essere posseduti per il Consorzio nel complesso.

Avvalimento

E' previsto l'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. **89 del Codice**.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nei casi in cui la stazione appaltante accerti l'assenza dei requisiti di selezione o la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 in capo all'impresa ausiliaria, ordina all'operatore economico la sostituzione dell'impresa ausiliaria entro un termine perentorio di 20 giorni, pena l'esclusione della gara.

Comprova requisiti

Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.

La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di procedere, durante l'espletamento della gara, ad una verifica a campione dei requisiti dichiarati.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avverrà ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema dell'AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

9. Subappalto

Il concorrente deve indicare le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Si precisa, altresì, che la quota percentuale subappaltabile non può eccedere il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

N.B. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività

maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190(). Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la tema di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.*

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

10. Cauzione provvisoria

L'offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 93 del Codice. La cauzione può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo [106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, **anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto** per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento,

non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del **rating di legalità e rating di impresa** o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. ***La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.*** La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell'interesse di tutti i componenti il raggruppamento.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

11. Contributo ANAC

I concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a € **70,00**, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC (già AVCP).

12. Modalità di presentazione dell'offerta

I Soggetti che intendono partecipare alla gara devono presentare un plico, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal rappresentante legale (N.B. in caso di ATI o di Raggruppamento o di Consorzi semplici dal rappresentante legale dell'impresa mandataria). Sul plico si deve riportare, la seguente dicitura: "SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP – AMBITO N24." nonché la denominazione del Soggetto partecipante alla gara.

Il plico deve essere indirizzato all'Ufficio del Piano dell'Ambito N24 - Comune di Volla capofila, Via Aldo Moro, 1 – cap. 80040 Volla (NA). Pena l'esclusione, i Soggetti devono inserire nel plico, n. tre buste interne sigillate e firmate su tutti i lembi di chiusura dal rappresentante legale (N.B. in caso di ATI o di Raggruppamento o di Consorzi semplici dal rappresentante legale dell'impresa mandataria), numerate come segue, contenenti a pena di esclusione dalla gara:

A) BUSTA N. 1 (da aprire in fase pubblica di ammissione), riportante la seguente dicitura: "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" e contenente:

- la domanda sottoscritta secondo il DGUE, e con eventuale documentazione allegata;
- numero 2 (due) dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, nelle forme previste dal presente disciplinare;
- ricevuta versamento contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- copia debitamente sottoscritta del C.S.A. (in caso di costituendo R.T.I. il C.S.A. deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti del costituendo raggruppamento).

- “**PASSOE**” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità di vigilanza; La mancata registrazione ai fini del PASSOE comporta l’esclusione dalla gara.

- “**ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO**” - L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% (uno per cento) dell’importo complessivo posto a base di gara, (€ **707.492,50**), pari a € **7.074,92**. Il suddetto importo è comprensivo anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.

La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del plico della Documentazione Amministrativa utilizzando il modello “ **Atto Unilaterale d’Obbligo**” e sottoscritta dal concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta economica, è da considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec **audio@asmepec.it** e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.

- cauzione provvisoria come previsto dal presente disciplinare;

B) BUSTA N. 2, (da aprire in seduta riservata) riportante la seguente dicitura: “**DOCUMENTAZIONE TECNICA**” contenente il progetto da valutare in ossequio al presente disciplinare.

La cartella “DOCUMENTAZIONE TECNICA” dovrà contenere il progetto costituito da massimo 20 pagine in formato A4.

La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata secondo quanto descritto al successive art. 13.

C) BUSTA N. 3 (da aprire in seduta pubblica) recante la dicitura **OFFERTA ECONOMICA** e contenente

- l’offerta economica, per il Servizio per il quale si concorre, redatta in competente carta da bollo, o in carta semplice per i soggetti esenti (es. ONLUS), intestata, datata, timbrata e, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante (N.B. in caso di ATI o di raggruppamento o di Consorzi semplici da rappresentante legale di ciascuna impresa);

13. Valutazione dell'offerta tecnica ed economica (Offerta economicamente più vantaggiosa) (METODO DI DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE)

A) OFFERTA TECNICA	MASSIMO PUNTI 80
La valutazione sarà effettuata in base agli elementi di seguito elencati	
A1 - Documento tecnico operativo	

<p>Il Documento Tecnico operativo, dovrà contenere, in modo chiaro e distinguibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisi di contesto* (<i>max 5 punti</i>) - Obiettivi e finalità (<i>max 5 punti</i>) - Dettaglio delle attività (<i>max 10 punti</i>) - Metodologia (<i>max 10 punti</i>) - Modalità e tempi di organizzazione del servizio (<i>max 5 punti</i>) <p>(*contesto sociale, scolastico)</p>	<p>Max 35 punti</p>
<p>A2 - Monitoraggio e valutazione delle attività</p>	
<p>Si richiede, ai fini dell'attribuzione del punteggio, di descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli strumenti proposti per l'attività di monitoraggio (<i>max 5 punti</i>) - i criteri proposti per l'attività di valutazione dei dati rilevati attraverso gli strumenti di monitoraggio (<i>max 5 punti</i>) 	<p>Max 10 punti</p>
<p>A3 - Organizzazione del personale</p>	
<p>i richiede, ai fini dell'eventuale attribuzione del punteggio, l'indicazione delle ore di formazione ed aggiornamento del personale e degli operatori coinvolti):</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 36 ore di formazione (<i>max 1 punto</i>) - da 37 a 43 ore di formazione (<i>max 3 punti</i>) - da 44 a 50 ore di formazione (<i>max 5 punti</i>) <p><u>Gli accordi di formazione dovranno essere dimostrati da apposita convenzione sottoscritta con enti di formazione accreditati dalla Regione Campania pena la non valutabilità degli stessi ai fini del punteggio.</u></p>	<p>Max 5 punti</p>
<p>A4 - Proposte aggiuntive al fine di migliorare la qualità delle prestazioni previste.</p>	
<p>Parametri di valutazione sono: dimensione dell'offerta; sostenibilità dell'offerta; originalità dell'offerta; coerenza dell'offerta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. offerta migliorativa e aggiuntiva valutata: sufficiente (<i>max 5 punti</i>) 2. offerta migliorativa e aggiuntiva valutata: discreto (<i>max 10 punti</i>) 3. offerta migliorativa e aggiuntiva valutata: distinto (<i>max 15 punti</i>) 4. offerta migliorativa e aggiuntiva valutata: ottima (<i>max 20 punti</i>) 	<p>Max 20 punti</p>
<p>A5 - Offerta presentata da impresa singola o da raggruppamenti di imprese</p>	
<p>Allo scopo di favorire lo sviluppo di una rete integrata di servizi sul territorio dell'Ambito N24, avente l'obiettivo di favorire lo scambio di professionalità e competenze tra gli attori del terzo settore, (con conoscenze dettagliate e minuziose della realtà sociale dell'ambito territoriale in cui andranno ad operare), in modo tale da pervenire al conseguente innalzamento degli standard qualitativi del servizio offerto, si prevede il conferimento di un punteggio specifico all'aggregazione di soggetti, secondo la tabella che segue:</p>	<p>Max punti 10.</p>
<p>PUNTI</p>	<p>CONDIZIONE</p>

10	3 < X < 4
5	X = 2
0	X = 1 oppure X > 4

B) QUALITA' ECONOMICA

MASSIMO PUNTI 20

Sarà attribuito un punteggio **massimo di 20 punti**, ripartiti per ogni elemento costituente la qualità economica, come di seguito elencato:

- B.1. Offerta economica (da produrre in carta da bollo) = punti 10**
- B.2. Compartecipazione in termini di spesa e servizi (da autocertificare) = punti 10**

La valutazione del miglior prezzo (B.1) avverrà applicando la seguente formula:

$$P = R_a / R_{max} \times 10$$

La compartecipazione di cui al punto B.2 verrà valutata come segue:

da € 0,00 € a € 1.000,00 = punti 1
da € 1.000,01 a € 4.000,00 = punti 4
da € 4.000,01 ad € 8.000,00 = punti 7
oltre € 8.000,00 punti 10

Si precisa che la compartecipazione dovrà consistere in ore di servizio, forniture di beni informatici ecc. e sarà concordata con i responsabili del settore sociale dei vari Comuni dell'Ambito.

^^^^^^

Per le offerte anomale trova applicazione quanto previsto dal D.Lgs. n°50/2106.

Sulla base dei punteggi assegnati a ciascun concorrente, verrà formulata una graduatoria di merito. In caso di ulteriore parità di punteggio fra due o più concorrenti si procederà al sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

Nel caso in cui, a richiesta dell'Amministrazione il servizio non venga effettuato e/o fornito in modo soddisfacente, previa contestazione alla Ditta anche a mezzo PEC, verranno applicate le penalità come previste nel Capitolato Speciale d' Appalto, ivi compresa la possibile risoluzione del contratto nel caso di inadempienze.

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti quali imprenditori, consorzi, società cooperative di produzione e lavoro, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016;

“Sono categoricamente escluse dalla partecipazione, le società interamente pubbliche o miste che abbiano come oggetto sociale la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli Enti (costituenti o partecipanti o affidanti) in funzione della loro attività oppure lo svolgimento

esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli Enti proprietari.” Richiamato l’art. 13 del D. L. n. 223/2006 il quale stabilisce che, al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara e non possono partecipare ad altre società o enti. Sotto il profilo soggettivo, infine, ha osservato il Consiglio, il riferimento alle amministrazioni locali è stato interpretato in chiave estensiva includendovi anche gli enti locali non territoriali, in particolare le camere di commercio nel presupposto esplicito che il modello della società mista sia eccezionale e dunque generale il divieto stabilito dall’art. 13 citato. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 25 settembre 2007, n. 322/07).

14. Aggiudicazione

Con specifico provvedimento, l’Amministrazione previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Codice, procede all’aggiudicazione.

In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi del Codice, di decadenza dell’aggiudicazione e/o risoluzione del contratto, l’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell’offerta economica indicati dal bando di gara.

In sede di aggiudicazione, l’impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta, presentare *cauzione definitiva* ai sensi dell’art. 103 del Codice. ***N.B. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l’esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).***

15. Informazioni complementari

Si applicano al presente appalto:

16. Protocollo di Legalità

Il soggetto partecipante è tenuto, a pena di esclusione, alla sottoscrizione delle clausole previste dal Protocollo di legalità a cui il Comune di Volla ha aderito 12/09/2007 che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dall’imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto (art. 8 protocollo di legalità).

17. Tracciabilità dei flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il RUP
Dr. Mario Staffelli